



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

Corso Umberto I°P.IVA 00160010914

tecnico.aritzo@gmail.com

Area Tecnica

tel. 0784/627236 – 23 – 22

fax. 0784/629293

REGOLAMENTO INTERNO DELLE MODALITÀ PROCEDURALI PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI CUI ALL'ART.36 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. INTRODUZIONE

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 08.03.2017 erano stati forniti al Responsabile del Servizio Tecnico gli indirizzi per la formazione dell'elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi forniture ed incarichi professionali sotto soglia mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi degli artt.31 comma 8, art. 36, comma 2, lettere a, b, c, art. 63, art. 157, comma 2 ed art.163 del D.Lgs. 50/2016.

In ossequio a tale deliberazione era stato redatto il "Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art.36 del d.lgs.50/2016".

Dal momento che dalla data di emanazione di tale Regolamento ci sono stati aggiornamenti normativi (nello specifico il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96), l'approvazione della Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", e aggiornamenti alle Linee Guida emanate dall'ANAC, appare opportuno verificare se il predetto Regolamento sia ancora attuale in ragione dei suddetti aggiornamenti; tale verifica è anche occasione di valutazione della corretta ed efficace attuazione dello stesso.

Una verifica di questo tipo deve partire da un'analisi critica dei nuovi contenuti normativi e dalle nuove indicazioni delle Linee Guida, e di come essi possano calarsi nel mercato di riferimento del Comune di Aritzo.

Innanzitutto occorre sottolineare che i principi di cui all'art.30 comma 1 del Codice non siano mutati con le nuove disposizioni di legge.

A tal proposito occorre notare che le Linee Guida n.4 esplicitano i principi cui devono attenersi gli affidamenti diretti:

"Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;"

Occorre ora domandarsi in che modo si possono declinare tali principi nella realtà di mercato in cui opera Aritzo.

1. Il Comune di Aritzo conta 1328 abitanti su un territorio di circa 76 kmq, per una densità di 17,5 ab/kmq, non dissimile dalla densità del contesto territoriale in cui è ubicato (Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai).
2. Il Comune, e i centri limitrofi, non sono dotati di un apparato produttivo che permetta una certa autonomia in ambito economico.
3. Trattasi di Comune interno nell'ambito del territorio regionale della Sardegna.
4. I centri urbani più vicini (Nuoro e Oristano) distano circa 70 km, e per via della viabilità tortuosa i tempi di raggiungimento di tali località risultano essere lunghi.
5. L'Ente ha una dotazione organica di personale limitata, in quanto all'interno del Servizio Tecnico sono previste solo due unità aventi competenze tecniche.
6. Al momento non sono in atto convenzioni che permettano l'acquisizione di forniture, servizi e lavori facendo ricorso a centrale di committenza né l'Ente è aggregato a stazioni appaltanti qualificate, ai sensi degli artt.37 e 38 del D.Lgs.50/2016.
7. Il Comune non è dotato di un proprio elenco di operatori economici, e pertanto deve far ricorso ad elenchi di altre Amministrazioni.

Ora, dal momento che la *ratio* del presente Regolamento è quella di dettagliare le disposizioni di legge in ragione delle specificità dell'Ente, la sua redazione deve ispirarsi ad un contemperamento dei principi elencati dall'art.30 comma 1 del D.Lgs.50/2016, e sopra esplicitati, in funzione dei fattori sopra riportati.

Pertanto, pur nei ristretti margini previsti dal Codice, si può raggiungere l'obiettivo di un Regolamento equilibrato e che ben si attagli alla realtà locale, attraverso le indicazioni fornite dalle Linee Guida Anac recentemente aggiornate (in particolare delle Linee Guida nn. 1 e 4).

A tal fine, con la presente Relazione si paleserà il modo con cui si è giunti alla definizione degli articoli del Regolamento sulla base delle predette Linee Guida.

2. IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE

Tale principio, i cui aspetti generali sono stati riportati nel paragrafo precedente, viene meglio definito nel paragrafo 3.6 delle Linee Guida n.4, in cui vengono mostrate le procedure operative che deve effettuare la stazione appaltante per addivenire alla sua corretta attuazione.

Dalle Linee Guida n. 4. Paragrafo 3.7:

“Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato

invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”.

Come si può notare il principio di rotazione presuppone che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbia carattere eccezionale, e che tale eccezionalità venga esplicitata all'interno del provvedimento di affidamento o di invito. Le motivazioni devono tener conto di quanto sotto elencato:

- Particolare struttura del mercato e assenza di alternative;
- Grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione);
- Competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati.

Pertanto nel nuovo Regolamento all'art.1, **potrebbe** essere riportata la seguente dicitura:

“L'affidamento al contraente uscente, in quanto derogante al principio di rotazione, deve avere carattere di eccezionalità, e deve essere motivato in ragione di quanto sotto esposto:

- *Particolare struttura del mercato e assenza di alternative;*
- *Grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione);*
- *Competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati.*

In tal caso a determina di affidamento deve contenere nella motivazione una precisa argomentazione del verificarsi delle condizioni suesposte”.

Proseguendo, nello stesso paragrafo delle Linee Guida è riportato quanto segue:

“Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”.

Da ciò si può dedurre che in particolari situazioni un'applicazione del principio della rotazione confliggerebbe con il rispetto di tutti gli altri principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità).

Ad esempio, in caso di applicazione letterale del rotazione:

- potrebbe non essere soddisfatto il principio di economicità, in quanto in caso contrario l'esecuzione del contratto potrebbe risultare troppo onerosa;
- potrebbe non essere soddisfatto il principio di efficacia, in quanto potrebbe non verificarsi la congruità degli atti posti in essere dalla stazione appaltante rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- potrebbe non essere soddisfatto il principio di tempestività, motivato dall'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

Si tratta quindi di situazioni per le quali l'applicazione del principio di rotazione aggraverebbe il procedimento amministrativo; tuttavia, dal momento che si sta comunque andando in deroga ad uno dei principi di cui all'art.30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, tale deroga **deve essere motivata**.

Quindi in questo caso nel nuovo Regolamento all'art.1, **potrebbe** essere riportata la seguente frase:

“In caso di affidamenti di importo inferiore a €1.000,00, si può derogare al principio di rotazione solo in presenza di adeguate motivazioni. In tal caso, si può far riferimento, nella determina di affidamento, anche ad ulteriori motivazioni rispetto a quelle sopra indicate”.

3. I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Le Linee Guida n. 1 distinguono tre fasce:

1. Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria;

2. Affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro;
3. Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

3.1. Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria

Relativamente agli affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria, si può riportare pedissequamente nel regolamento la dicitura di cui nel Capitolo 4 Paragrafo 1 delle Linee guida n.1.

“Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 e inferiore a 209.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice)”.

3.2. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro

All'interno delle Linee Guida è riportato quanto segue:

“1.1 Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice).

1.2 Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b), codice)”.

Dal momento che attualmente, per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria il Comune di Aritzo, non dotato di un proprio elenco di operatori, sta ricorrendo all'elenco di operatori economici del S.I.A., che seppur costituito da circa 1.500 professionisti, non garantisce la presenza di professionalità adeguate nel caso di affidamento di servizi per lavori di importo notevole (dagli €.500000,00 in su) con grado di complessità elevato (da 1.2 in su), può succedere che, nel caso in cui ci sia da affidare un servizio in cui è richiesta particolare professionalità, il numero di professionisti che si ottengono dalla selezione telematica possa essere inferiore a 10. In questo caso, se il regolamento obbligasse ad assicurare un confronto competitivo di 10 professionisti, si dovrebbe limitare, o l'importo dei lavori di riferimento, o il grado di complessità.

Per evitare tali evenienze le Linee guida offrono l'opportunità di limitare il numero degli invitati a cinque.

Si **potrebbe** pertanto riportare nel Regolamento la seguente dicitura.

“Per affidamenti di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro, si ricorre a procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici individuati tramite elenchi di professionisti, e nel caso ciò non fosse possibile, tramite indagine di mercato o manifestazione d'interesse pubblicizzate per un periodo non inferiore a 15 giorni. Deve essere rispettato il criterio di rotazione degli inviti”.

3.3. Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro

All'interno delle Linee Guida è riportato quanto segue:

“ Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso”.

Tale frase deve essere posta in relazione con quanto espresso dal paragrafo n.4 delle Linee Guida n. 4, relative all'**affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro**:

“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice”.

Le linee guida offrono la possibilità di ricorrere ad affidamenti diretti di servizi di ingegneria ed architettura qualora questi risultino essere inferiori ad €.40.000,00. Però l'affidamento diretto è limitativo rispetto ad alcuni principi elencati dall'art.30 comma 1 del D.Lgs.50/2016. Nello specifico, i principi che “risentono” dei rischi connessi al ricorso all'affidamento diretto sono i seguenti:

- principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- principio di trasparenza e pubblicità: conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure.

Tuttavia vi sono delle situazioni in cui il ricorso a procedure che prevedono il confronto tra più offerte, potrebbero essere controproducenti per l'interesse dell'Ente. Infatti un confronto di offerte prevede tempi che risultano essere non comprimibili, quali il termine della loro presentazione, il termine di apertura delle buste, la necessità che le verifiche di idoneità vengano effettuate soltanto dopo l'espletamento della gara e il termine dilatorio di trentacinque giorni riportato dall'art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) comma 9 del D.Lgs.50/2016 *“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.*

A ciò si deve aggiungere la carenza di dotazione d'organico dei servizi comunali, per cui il RUP, dovendosi occupare anche e soprattutto dell'attività quotidiana del Servizio cui è assegnato, e in assenza di personale dirigente, deve necessariamente calendarizzare i lavori pubblici individuati nella programmazione dell'Ente.

Ciò significa che tra la suddetta calendarizzazione (fase a monte della redazione della determina a contrarre) e la stipula del contratto possono intercorrere anche parecchi mesi. E siccome l'esecuzione dei lavori pubblici è subordinata al loro cronoprogramma, è evidente che il ricorso a gare, laddove possono essere utilizzati criteri di affidamento più snelli, comporta sicuramente la cattiva applicazione dei principi di cui all'art.30 comma 1 sottoelencati:

- principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- principio di efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- principio di tempestività: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.

Da ciò si deduce che, sulla base dell'art.36 comma 2 lett.a del Codice (laddove riporta: *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*), la scelta di far ricorso ad un unico operatore economico, impostando con esso una trattativa privata, o alla consultazione di più operazioni economiche, con l'instaurazione di un confronto competitivo tra di essi, ha come discriminante la necessità di contemperare al soddisfacimento di tutti i cinque principi sopra illustrati, nessuno escluso, in ragione della suddetta carenza di dotazione d'organico.

Ebbene, la carenza di dotazione in organico all'Ente (infatti il RUP nominato non si occupa solo di lavori pubblici) comporta necessariamente un certo sacrificio dei principi di economicità, efficacia e tempestività, qualora si procedesse alla consultazione di più operazioni economiche, per cui appare decisamente opportuno ricorrere ad affidamenti diretti ogniqualvolta si debba procedere all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a €.40.000,00, comunque nell'ambito del rispetto di tutti gli altri principi di cui all'art.30 comma 1 del D.Lgs.50/2016.

Potrebbe però succedere che, in situazioni particolari (basso carico di lavoro da parte del RUP e prevedibilità dei tempi di fine lavori, che rendano tollerabile l'aggravamento del procedimento amministrativo), sia preferibile procedere alla richiesta di più preventivi, a maggior garanzia del rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, pur senza far ricorso ad una gara formale.

In altri termini si deve operare un contemperamento tra i principi elencati all'art.30 comma 1 del Codice. È pertanto chiaro che occorrono delle motivazioni relative alla scelta del tipo di affidamento sia nel caso in cui vi sia il rischio di sacrificare i principi di economicità, efficacia e tempestività, che quando il sacrificio possa riguardare i principi di libera concorrenza, e di trasparenza e pubblicità.

Pertanto il Regolamento **potrebbe** contenere la seguente dicitura:

“Per l'affidamento di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore a €40.000,00, si procede mediante affidamento diretto, facendo ricorso ad elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione. È comunque fatta salva la possibilità da parte del RUP di procedere attraverso il ricorso ad un confronto comparativo tra operatori economici, comunque non superiore a cinque. in entrambi i casi la scelta della modalità di affidamento deve essere adeguatamente motivata”.

4. AFFIDAMENTI IN GENERALE

Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, le Linee Guida n.4 al paragrafo 4, riportano la dicitura precedentemente citata:

“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice”.

Pertanto, relativamente all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi **che non siano incarichi professionali di ingegneria ed architettura** e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, si utilizza lo stesso criterio utilizzato per gli incarichi professionali di ingegneria ed architettura, anche se in questo caso non è necessaria l'appartenenza ad un elenco di operatori economici.

Conseguentemente il Regolamento **potrebbe** contenere anche la seguente dicitura:

“Per affidamenti ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, si ricorre ad affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. È comunque fatta salva la possibilità da parte del RUP di procedere attraverso il ricorso ad un confronto comparativo tra operatori economici, comunque non superiore a cinque. in entrambi i casi la scelta della modalità di affidamento deve essere adeguatamente motivata”.

Però per ragioni di snellezza e chiarezza, è preferibile che nel Regolamento è opportuno riordinare le diciture precedentemente proposte (quella relativa ai servizi di ingegneria e architettura, derivante dalle Linee Guida n.1, e quella relativa agli altri affidamenti, derivante dalle Linee Guida n.4), in modo da pervenire alla seguente dicitura:

“Per affidamenti ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, si ricorre ad affidamento diretto con provvedimento motivato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. È comunque fatta salva la possibilità da parte del RUP di procedere attraverso il ricorso ad un confronto comparativo tra operatori economici, comunque non superiore a cinque; anche la scelta di tale modalità deve essere motivata.

Per i servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, si devono utilizzare elenchi di professionisti; nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza, si possono individuare professionisti non iscritti in elenchi; l'applicazione della seconda fattispecie richiede una specifica motivazione”.

Nel caso di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria mediante utilizzo di procedura negoziata di cui all'articolo 35 del Codice, le linee guida n.4 offrono le seguenti indicazioni:

“Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari”.

Tali indicazioni vanno poste in relazione con l’art.36 comma 2 lett.b del D.Lgs.50/2016 di seguito riportato.

“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

Pertanto nel Regolamento occorre integrare le disposizioni generali che derivano all’art.36 comma 2 lett.b del D.Lgs.50/2016 e le indicazioni delle Linee Guida n.4, con la dicitura precedentemente riportata relativa ai servizi di ingegneria e architettura.

- *“Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si ricorre a procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, manifestazioni d’interesse, o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.*
- *Per affidamenti di forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro, si ricorre a procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, manifestazioni d’interesse, o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.*
- *Per affidamenti di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro, si ricorre a procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici individuati tramite elenchi di professionisti, e nel caso ciò non fosse possibile, tramite indagine di mercato o manifestazione d’interesse pubblicizzate per un periodo non inferiore a 15 giorni. Deve essere rispettato il criterio di rotazione degli inviti.*
- *Per affidamenti di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 100.000 e inferiore a 209.000 euro, si utilizzano le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice). Deve essere rispettato il criterio di rotazione degli inviti.*
- *Per affidamenti di servizi di altra natura di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro, si ricorre a procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, manifestazioni d’interesse, o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”.*